

Studio Nicco

Nicco Dott. William - Nicco Dott. Saverio – Lomazzo Dott.sa Elisabetta

Consulenti del Lavoro

Carcare, 09.07.2012

A tutti i Clienti

Loro sedi

Oggetto: riforma del lavoro

In data 03/07/2012 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il DDL di riforma del lavoro che **entrerà in vigore il 18/07/2012.**

La norma prevede una serie di modifiche alle leggi che regolano i rapporti fra datori di lavoro e lavoratori di portata molto ampia, oltre a modificare l'intero impianto degli ammortizzatori sociali .

Di seguito si segnalano alcune delle modifiche apportate all'impianto legislativo, che avranno certamente un impatto forte ed immediato sulla prassi aziendale.

Contratti a termine :

il primo rapporto a termine, nel caso di durata non superiore a 12 mesi, potrà essere stipulato senza causali.

In caso di più contratti a termine , fermo restando il limite di 36 mesi dopo il quale il rapporto si trasforma a tempo indeterminato , fra un contratto e l'altro deve intercorrere una interruzione di 60 giorni se il contratto precedente non superava 6 mesi e 90 giorni se invece superava i sei mesi.

Contratti di lavoro intermittente

Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata può essere stipulato :

-in base alle esigenze individuate dai CCNL

-sulla base delle attività individuate dal R.D. 06/12/1923 (camerieri, cuochi, commessi, parrucchieri, pompisti, autisti ecc...)

-con lavoratori che abbiano meno di 24 anni o più di 55 anni di età.

I contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della norma e che non rientrino in tali parametri potranno proseguire per un massimo di 12 mesi.

Viene prevista una comunicazione via fax, mail, sms da inviare prima dell'inizio di ogni prestazione (o ciclo di prestazioni di durata massima 30 giorni). La norma parla di SMS ma pare assolutamente sconsigliabile tale canale non rimanendo alcuna prova documentale dell'avvenuto invio. Per le modalità di invio della comunicazione così come per il numero di fax a cui inviarlo si è in attesa di indicazioni da parte del

Ministero del Lavoro che verranno comunicate appena disponibili. Il mancato invio della comunicazione preventiva porta all'applicazione di una sanzione da 400 a 2400 €.

Lavoro a progetto

E' stato eliminato il programma di lavoro, il corrispettivo del contratto a progetto deve essere rapportato alle retribuzioni previste dai CCNL a parità di prestazioni e di tempo impiegato.

Lavoro autonomo

Le prestazioni di lavoro autonomo (con partita IVA) vengono considerate come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se sono valide almeno due delle seguenti tre situazioni :

- 1) la prestazione duri per più di 8 mesi nell'anno solare,
- 2) il corrispettivo della prestazione sia almeno pari all'80% del totale dei corrispettivi dell'anno solare,
- 3) presso il committente vi sia una postazione fissa di lavoro a disposizione del lavoratore.

Sono escluse le prestazioni di elevato contenuto teorico e tecnico/pratico così come quelle per le quali è necessaria l'iscrizione ad albi professionali ed in ogni caso quelle per le quali venga superato un reddito annuo di lavoro autonomo di circa 18.000 euro (rivalutabili ogni anno) . I sopra riportati parametri, per i rapporti in essere, troveranno applicazione decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della norma.

Dimissioni dei lavoratori

1. L'obbligo di convalida delle dimissioni presso il servizio ispettivo della DTL rassegnate dai lavoratori con figli di età inferiore ad un anno viene estesa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Si evidenzia come l'obbligo di convalida sussista sia per la madre che per il padre.

2. In caso di dimissioni (o risoluzione consensuale del rapporto) di un lavoratore, lo stesso deve confermare la sua volontà di cessare il rapporto presso il centro per l'impiego o presso la DTL e consegnarne copia al datore di lavoro. In carenza di tale convalida, l'azienda, dovrà far sottoscrivere apposita dichiarazione in calce al modello Unilav di cessazione redatto dallo Studio.

Nel caso in cui il lavoratore non ottemperi a tali obblighi, sempre l'azienda, entro 30 giorni, dovrà invitare il lavoratore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a espletare una delle due procedure sopra esposte.

Qualora il lavoratore non adempia a tali obblighi entro 7 giorni dal ricevimento delle raccomandata, il rapporto di lavoro si intende risolto.

Si deve notare che il lavoratore potrà decidere di revocare le dimissioni durante tutto questo iter (quindi se non avrà effettuato la convalida presso le sedi di cui sopra o la sottoscrizione della dichiarazione anche dopo che la comunicazione di cessazione sarà stata inviata) ed anche entro i 7 giorni dal ricevimento della raccomandata di invito alla firma del modello .

Inoltre il mancato invio della raccomandata al lavoratore, entro i 30 giorni, rende inefficaci le dimissioni.

Si pregano quindi tutti i clienti di contattare lo Studio prima di accettare comunicazioni di dimissioni, soprattutto nel caso di dimissioni senza preavviso.